



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

nella persona del Giudice dott. Raimondo Nocerino

ha emesso la seguente

SENTENZA 225/2026

sul ricorso in materia di pensione iscritto al n. **69948** depositato in data 09.06.2025, proposto da **P.A.** (C.f. OMISSIS), nato a OMISSIS, rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Gambino, con cui elett.te domicilia in Palermo, Via Terrasanta n. 6 - pec: pietro.gambino@avvsciacca.legalmail.it - giusta procura in atti;

CONTRO

- **INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale**, con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti del Notaio in Fiumicino Dott. Roberto Fantini del 23 gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131, dagli Avv.ti Tiziana G. Norrito (avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it), Francesco Gramuglia (avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Avv. Francesco Velardi (avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), con cui elett.te domicilia in Palermo presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo, Via M. Toselli n. 5.

Visti il ricorso e la documentazione di causa;

Richiamato il verbale dell'odierna udienza pubblica, anche a proposito delle parti presenti e delle conclusioni rassegnate.

Ritenuto in

FATTO

I. Con il mezzo introduttivo del giudizio, il ricorrente ha richiesto a questa Corte di accogliere le seguenti conclusioni:

“disapplicare il provvedimento inps n. 5500 del 13.02.2025 con il quale è stata respinta la domanda di esenzione irpef ... sui trattamenti pensionistici cat. voctps n.OMISSIS e ppo ordinaria di 7^a categoria con decorrenza dall'anno fiscale 2017; o accertare e dichiarare il [suo] diritto, vittima del dovere, all'esenzione irpef sulla pensione cat. voctps n.OMISSIS e ppo ordinaria di 7^a categoria con decorrenza dall'anno fiscale 2017; o condannare l'Inps a cessare le trattenute irpef ed addizionali di legge tutte, nonché al pagamento o restituzione delle somme ingiustamente trattenute a titolo di irpef e addizionale regionale e di legge tutte sui trattamenti pensionistici cat. voctps n.OMISSIS e ppo ordinaria di 7^a categoria percepiti dal ricorrente dall'anno fiscale 2017 sino all'effettiva esecuzione della sentenza, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione del diritto sino al soddisfo”.

II. A fondamento delle conclusioni così rassegnate, il P. espone:

(a) che, in forza dello *status* di vittima del dovere – riconosciutogli giusta decreto n. 152 del 19.06.2020, emesso dal Ministero della Difesa ai sensi del DPR 243/2006, con conseguente inserimento, da parte del Ministero dell'Interno, nel pertinente elenco da questo detenuto - egli

ha diritto *ex lege* all'esenzione IRPEF sulla pensione in godimento, secondo quanto stabilito dall'art. 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, dall'art. 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, nonché dall'art. 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, con decorrenza dall'anno fiscale 2017;

(b) di aver trasmesso ad INPS di Palermo, via pec, istanza del 03.11.2020 per ottenere l'applicazione dell'esenzione IRPEF sui trattamenti pensionistici in godimento (All. 4) e di aver prodotto istanza di analogo tenore, in data 08.02.2021, anche all'Agenzia delle Entrate di Palermo (All. 5). Iniziative, queste, sollecitate nuovamente in data 20.03.2024 (All. 6);

(c) che, con provvedimento n. 5500 del 13.02.2025, INPS ha rigettato la richiesta sui seguenti presupposti:

- che, per defiscalizzare il trattamento pensionistico di privilegio, sarebbe necessario un decreto ministeriale apposito;
- che il decreto n. 152/2020 che gli riconosce lo status abilita, più riduttivamente, la defiscalizzazione della sola speciale elargizione concessa;
- che difetta la correlazione fra l'evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere e l'evento che ha originato la pensione di privilegio;

(d) che il diniego opposto da INPS:

- viola il disposto dell'art. 1, comma 211, della Legge n. 232/2016;
- erra laddove, ai fini della defiscalizzazione, pare postulare l'esigenza di provvedimenti formali specifici. Come confermato dal

Ministero della Difesa nel riscontrare una sua richiesta sul punto, ai fini della esenzione Irpef era infatti sufficiente che l'interessato inviasse all'INPS il decreto 152/2020 e l'attestazione Prefettizia. Insussistente, dunque, è la necessità di ulteriori atti/provvedimenti ai fini della esenzione, oltre il riconoscimento dello status di vittima del dovere;

- è illegittimo anche nella parte in cui non considera che la norma fiscale agevolativa si applica a tutti i trattamenti pensionistici percepiti dal militare equiparato alle vittime del dovere, a prescindere dalla formale coincidenza degli eventi: ciò che, peraltro, la giurisprudenza, inclusa di cassazione (cita: Cass, nn. 15023/2024, 15115/2024 e 15121/2024), ha ampiamente chiarito (cita, altresì, C, conti, App., II Sez., sent. n. 39/2025).

III. In data 06.10.2025, si è costituito INPS, il quale, eccepita la prescrizione quinquennale dei ratei, ha concluso per la inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso, in quanto:

- per effetto del citato decreto n. 152/2020, al Sig. P. è stato attribuito lo status di "EQUIPARATO alle vittime del dovere", sicché egli non può considerarsi "vittima del dovere" in senso tecnico. Il decreto n. 152 del 19/06/2020, concessivo di speciale elargizione, infatti, limita al più a quest'ultima l'esenzione fiscale di cui beneficiano le "vittime del dovere";

- esso si è limitato ad applicare le precisazioni esecutive fornite dall'area normativa pensioni dell'Istituto, diramate con messaggi INPS 3274 DEL 10/08/2017 e Inps Hermes n. 2935 del 23/07/2020.

Queste, in effetti, chiariscono che, per la categoria degli “equiparati”, l’esenzione fiscale spetta ai soli trattamenti pensionistici di privilegio correlati all’evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status di equiparato;

- nel caso di specie, per converso, manca l’identità fra l’evento che ha determinato l’attribuzione della pensione di privilegio e quello che ha fondato l’equiparazione del ricorrente a vittima del dovere: eventi, entrambi, più dettagliatamente descritti;

- esso è ordinatore di spesa secondario e il contraddittorio sulla domanda andrebbe esteso all’amministrazione già di appartenenza;

- in data 24/07/2025, come da documentazione prodotta, il Ministero competente ha denegato espressamente la defiscalizzazione del trattamento pensionistico citato al Sig. P.

III. In data 13.10.2025, in difetto di specifica autorizzazione, parte ricorrente ha depositato articolata memoria difensiva.

IV. Con ordinanza n. 63/2026, il Decidente assegnava termine (al 12.06.2026) ad INPS per replicare alla memoria difensiva versata in atti dal ricorrente il 13.10.2025, della quale, per quanto non autorizzata, il Decidente riteneva utile l’acquisizione.

IV.1. INPS ha depositato scritto difensivo, chiarendo che, a seguito della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 68 del 04.12.2025, esso, attraverso la circolare n. 51 del 30.04.2026, ha superato l’avviso espresso nei messaggi n.1412/2017 e n. 3274/2017. In conseguenza, sono state fornite indicazioni in materia di benefici fiscali per i trattamenti pensionistici spettanti a favore delle vittime del dovere,

dei soggetti equiparati alle vittime del dovere e dei loro familiari superstiti alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi in materia. La circolare in questione, segnatamente, dispone che, a decorrere dall'anno di imposta 2026, tutti i trattamenti pensionistici di prima liquidazione o quelli già liquidati dall'INPS, anche con gli istituti del cumulo, della totalizzazione e del computo in Gestione separata dei periodi assicurativi, spettanti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, sono esentati dall'IRPEF, nonché dalle addizionali regionali e comunali, anche se non correlati all'evento che ha dato luogo allo *status* di vittima del dovere o di equiparato a vittima del dovere. Sicché, sulla base della nuova istanza presentata dal ricorrente in data 27.04.2026 domus OMISSIS l'Istituto precisa che, per il corrente anno, l'esenzione fiscale verrà applicata in qualità di sostituto di imposta, dal primo rateo di pensione utile in pagamento, fermo restando il successivo rimborso delle ritenute fiscali applicate sui ratei di pensione a fare data dal mese di gennaio 2026. INPS, inoltre, eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alle richieste di refusione delle ritenute erariali già riversate dall'INPS, domande che andrebbero rivolte all'Agenzia delle Entrate. Eccepisce, ancora, il difetto di giurisdizione del Giudice contabile sulla domanda di rimborso in quanto attratta alla giurisdizione del Giudice tributario.

Considerato in

DIRITTO

1. L’oggetto del presente giudizio è perimetrato, in via principale, dalla richiesta del ricorrente di vedersi riconosciuto, per via giudiziale, il diritto all’esenzione IRPEF sul proprio trattamento pensionistico in ragione della titolarità dello *status* di equiparato a vittima del dovere da lui vantato in linea con la documentazione in atti. In coerenza con la domanda processuale, il ricorrente, nel rispetto dell’art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., ha peraltro prodotto istanza amministrativa il 03.11.2020, sollecitata dapprima l’8.02.2021 e, ancora, il successivo 20.03.2024 (all. 4, 5 e 6 al ricorso introduttivo).

1.1. Su tale domanda, come detto articolata in via principale, sussiste la giurisdizione di questa Corte (*in terminis*, sulla identica questione, da ultimo, cfr. C. conti, Sez. Giur. Lazio, sent. n. 150/2026). La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha da tempo chiarito, infatti, che spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma degli artt. 13 e 62 del r. d. 12 luglio 1934, n. 1214, “*tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si allegghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato*” (ex multis, Cass., Sez. un., n. 28020/2022; n. 7755/2017, n. 11849/2016), e che costituisce “*principio ripetutamente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte quello secondo cui la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di pensioni dei pubblici dipendenti, ex artt. 13 e 62 del r. d. n. 1214/1934, ricomprende tutte le controversie nelle quali il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum*

sostanziale e, quindi, anche quelle funzionali alla pensione perché connesse al relativo diritto quali, ad esempio, le controversie riguardanti l'accertamento delle somme necessarie quali contributi volontari per ottenere la pensione; quelle relative alla consequenziale domanda di ripetizione degli importi versati in eccedenza rispetto al dovuto, in quanto afferenti anche alla corretta quantificazione della pensione e non solo alla fondatezza dell'azione di ripetizione (cfr. Cass., Sez. Un., 18 ottobre 2018, n. 26252) ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (cfr., tra altre, Cass., Sez. Un., 16 gennaio 2003, n. 573; Cass., Sez. Un., 27 febbraio 2013, n. 4853; Cass., Sez. Un., 9 giugno 2016, n. 11849; Cass., Sez. Un., 27 marzo 2017, n. 7755)" (Cass., Sez. un., n. 15848/2024). Del pari, è stato evidenziato che "le controversie tra sostituto d'imposta e sostituto relative al legittimo e corretto esercizio del diritto di rivalsa delle ritenute alla fonte versate direttamente dal sostituto, volontariamente o coattivamente, non sono attratte alla giurisdizione del giudice tributario, [...] trattandosi di diritto esercitato dal sostituto verso il sostituto nell'ambito di un rapporto di tipo privatistico, cui resta estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del rapporto tributario" (Cass., Sez. lav., n. 23417/2021; Cass., Sez. un., n. 19289/2012), escludendo la giurisdizione tributaria e fornendo conferma, per tale via, ad una lettura omnicomprensiva della giurisdizione attribuita dal legislatore alla Corte dei conti quale Giudice delle pensioni, da ritenersi estesa anche controversie, quali quella presente, concernenti non la sola applicazione della normativa

tributaria, bensì il rapporto pensionistico negli aspetti riferibili alla correttezza della quantificazione dell'importo erogato alla ricorrente dall'INPS (in termini, Corte dei conti, Sez. Liguria, n. 108/2022 e Cass., Sez. V, n. 24298/2019; cfr. anche Corte dei conti, Sez. Toscana n. 17/2025; Sez. Abruzzo, n. 72/2025).

2. Nel merito, il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento nei sensi che seguono.

2.1. Il dato testuale della norma applicabile alla fattispecie (art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016) dispone chiaramente, senza alcuna limitazione, che *“ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi”*. La disposizione, dunque, si riferisce *“ai trattamenti pensionistici”* in generale spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, proseguendo poi a citare le norme che regolano la figura giuridica di vittima del dovere. La norma, pertanto, non limita in alcun modo il beneficio solo ed esclusivamente ad alcuni tipi di pensione.

2.2. Su questa premessa, allora, va condiviso l'avviso giurisprudenziale di questa Corte che ha riconosciuto, come nel caso del ricorrente, il diritto dell'interessato - in quanto soggetto equiparato a vittima del dovere - all'esenzione IRPEF, ai sensi dell'art.

1, comma 211, della legge n. 232/2016, sul trattamento pensionistico in godimento (cfr., per tutte, C. conti, Sez. Giur. Lazio, sent. n. 150/2026 cit.).

2.3. Il diritto, peraltro, va riconosciuto con decorrenza dal 03.11.2020, data in cui, come documentato in atti, il ricorrente ebbe a presentare domanda amministrativa nel rispetto del richiamato art. 153 co. 1 lett. b) c.g.c.. dovendosi escludere dirimenti elementi testuali per qualificare la richiesta come riferita al passato.

3. Deve viceversa dichiararsi inammissibile la domanda di *“pagamento o restituzione delle somme ingiustamente trattenute a titolo di irpef...”* - svolta dal ricorrente in via di logica subordinazione rispetto alla superiore domanda di esenzione - per difetto di valida costituzione del rapporto processuale con la giusta parte dotata, come tale, di *legitimatio ad processum*, vale a dire Agenzia delle Entrate.

3.1. Si premette che, secondo condiviso avviso giurisprudenziale, *“l'esame della questione di giurisdizione - che INPS, rispetto a questa seconda domanda, pone in via di eccezione nell'ultima memoria depositata in atti - ancorché pregiudiziale a quello di ogni altra questione, di rito o di merito, presuppone pur sempre l'instaurazione di un contraddittorio effettivo, e non meramente apparente, per essere stato il rapporto processuale costituito fra i soggetti investiti della qualità di parte in relazione alla natura del rapporto sostanziale”* (cfr., Cass., sez. VI, n. 7055/2020, con diffusi richiami alla giurisprudenza delle Sezioni Unite della Suprema Corte in motivazione; questa Sezione, sent. n. 87/2023). E, analogamente, deve premettersi che, nella

giurisprudenza di questa Corte, la domanda di rimborso delle trattenute IRPEF *“certamente dovrebbe essere rivolta nei confronti dell’Amministrazione finanziaria e non dell’INPS”* (C. conti, Sez. Giur. Lazio, sent. n. 150/2026 cit.).

3.2. Rispetto alla domanda processuale ora in considerazione, dunque, il ricorrente ha omesso di evocare in giudizio il soggetto nei cui confronti si sarebbe dovuto agire ovvero quello dotato della legittimazione a contraddire. Ponendosi in questa sede, pertanto, un più radicale problema di carenza di *legitimatio ad processum*, anziché di legittimazione passiva di INPS, deve concludersi per l’insussistenza della valida instaurazione del processo contro almeno uno dei soggetti legittimati (Agenzia delle Entrate): ciò che, anche nel processo civile, preclude l’integrazione del contraddittorio (Cass. 27/02/2002, n. 2886). Nel processo contabile pensionistico, peraltro, il tema esposto si presenta con finanche maggiore rigidità. Deve in effetti considerarsi, anzitutto, che fra le norme richiamate dall’art. 7 co. 2 c.g.c. (cd. rinvio esterno), non figura l’art. 102 c.p.c. Ne segue, pertanto, che nelle stesse e ben più significative ipotesi di litisconsorzio necessario (sostanziale o processuale) - qui certamente non ricorrente, stante la piena scindibilità della pretesa (e del rapporto) di rimborso delle trattenute IRPEF rispetto alla domanda di esenzione - al Giudice contabile è preclusa l’integrazione del contraddittorio. Vero è, peraltro, che l’art. 160-bis c.g.c. stabilisce che *“il giudice, quando ritiene che vi siano persone interessate ad opporsi al ricorso, ordina l’integrazione del contraddittorio”*, ma il confronto di tale

disposizione con il combinato disposto dagli artt. 152 co. 1 lett. b) e 153 co. 1 c.g.c. – disposizioni, queste, che imporrebbero finanche di dichiararsi inammissibile il ricorso quanto non contenga *“gli elementi identificativi ... del convenuto e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto”* – rende chiaro che le *“persone interessate ad opporsi al ricorso”* siano i terzi che, vantando un interesse nella causa e nel suo esito, non si identifichino però con gli stessi legittimati a contraddire e con i titolari del rapporto controverso.

4. In conclusione, per quanto illustrato, va affermato il diritto del ricorrente, soggetto equiparato a vittima del dovere, all'esenzione IRPEF, ai sensi dell'art. 1, comma 211, della legge n. 232/2016, sul trattamento pensionistico in godimento con decorrenza dal 03.11.2020.

5. La parziale novità delle questioni giuridiche esaminate fonda la compensazione delle spese di lite ex art. 31 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana,
definitamente pronunciando:

- accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione;

- compensa integralmente le spese di lite.

Fissa in sessanta giorni il termine per il deposito delle motivazioni.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso, **in Palermo**, nella camera di consiglio del **23.06.2026**.

Il Giudice

Dr. Raimondo Nocerino

